

UNIONE REGIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI PIEMONTE

**DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E
TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE**

STATUTO



Approvato dall'Assemblea dei Soci il 10 dicembre 2015

Art. 1
Denominazione e sede

L'Unione Regionale Piemonte detta anche ANBI PIEMONTE (successivamente denominata "Unione regionale") dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue – ANBI (successivamente denominata "Associazione nazionale") è costituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della predetta Associazione ed è disciplinata dal presente Statuto.

L'Unione regionale ha sede presso l'Ente cui appartiene il Direttore pro tempore e ha durata illimitata.

Art. 2
Scopi

L'Unione regionale, in coerenza con le linee di indirizzo dell'Associazione Nazionale e quale struttura periferica dell'Associazione stessa, provvede in particolare, con autonomia operativa, a:

1. rappresentare i Soci, per tutti i rapporti di interesse comune e, su richiesta del singolo Socio, anche di interesse particolare del Socio stesso, presso gli Organi regionali e presso gli Uffici statali territorialmente competenti e gli Enti locali territoriali;
2. individuare linee di indirizzo politico e programmatico per l'attività di bonifica e d'irrigazione nella Regione e curarne l'attuazione coerente, collaborando con le competenti Autorità per la formazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale, di assetto, di tutela e di utilizzazione del territorio regionale;
3. favorire e promuovere in sede regionale lo sviluppo di iniziative per la bonifica, l'irrigazione, i miglioramenti fondiari nonché, nel campo delle azioni per la difesa del suolo e delle acque, la tutela dell'ambiente e l'assetto del territorio;
4. provvedere, anche su affidamento dei competenti organi istituzionali ed utilizzando in via preferenziale le strutture dei Soci, all'esecuzione di studi di problemi generali di ordine tecnico, economico e sociale concernenti la bonifica e l'irrigazione ed

altresì all'attuazione di azioni di sviluppo nel campo della ricerca, sperimentazione, informazione, divulgazione, formazione ed aggiornamento professionale, nell'ambito degli specifici settori d'interesse dei Soci;

5. coordinare l'attività dei Soci, assistendoli nel disimpegno dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia istituzionale;
6. promuovere l'iscrizione di nuovi Soci all'Associazione Nazionale;
7. assumere ogni altra funzione che la legislazione vigente le consente di adempiere e che sia compatibile con le finalità degli Enti associati e con lo statuto dell'Associazione nazionale.

Art. 3 **Soci**

Sono Soci dell'Unione regionale i Consorzi di bonifica, i Consorzi bonifica e di irrigazione, i Consorzi d'irrigazione, le Coutenze, i Consorzi di secondo grado e gli altri Enti, Società e persone fisiche che sono Soci dell'Associazione nazionale e che hanno sede o comunque operano nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

Art. 4 **Organi dell'Unione regionale**

Sono organi dell'Unione regionale:

- l'Assemblea;
- il Presidente e tre Vice Presidenti, ciascuno dei quali rappresentativo dei territori regionali maggiormente interessati dalla presenza di Consorzi;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 **Assemblea**

L'Assemblea dell'Unione regionale è un organo permanente composto dai Rappresentanti dei Soci dell'Unione; a ciascun Socio spettano uno o più Rappresentanti in relazione all'ammontare della contribuzione annua all'Associazione nazionale, secondo le modalità indicate nell'articolo successivo.

I Soci che sono Consorzi o altre persone giuridiche nominano i Rappresentanti di loro spettanza con deliberazione dell'Organo competente.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e ad essere eletti i Rappresentanti dei Soci che sono in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Associazione nazionale.

L'Assemblea dell'Unione regionale prende atto delle variazioni comunicate dagli interessati riguardanti la composizione della stessa e/o la rappresentanza dei Soci in essa nella prima riunione utile successiva a dette comunicazioni.

Il Consorzio interregionale con sedi in più Regioni partecipa all'Unione regionale del Piemonte sulla base della parte di contribuzione totale versata all'Associazione Nazionale proporzionalmente riferita, in ragione della superficie, alla sola Regione Piemonte.

Art. 6

Determinazione del numero dei Rappresentanti all'Assemblea

Al fine della determinazione del numero dei Rappresentanti all'Assemblea spettanti a ciascun Socio si calcola il valore della contribuzione media dividendo l'ammontare complessivo della contribuzione all'Associazione Nazionale di tutti i Soci dell'Unione, sulla base dei dati più recenti ufficialmente noti, per il numero dei Soci stessi.

I Soci che hanno una contribuzione uguale o inferiore al valore della contribuzione media hanno diritto ad un Rappresentante.

I Soci che hanno una contribuzione superiore al valore della contribuzione media hanno diritto ad un numero di Rappresentanti pari a quello che risulta dividendo la contribuzione del Socio per il valore della contribuzione media, con arrotondamento, in più o in meno, all'unità più vicina.

La contribuzione delle Coutenze costituite tra Soci dell'Unione viene attribuita ai Soci

stessi in base alle rispettive quote di partecipazione alle Coutenze medesime.

Art. 7
Funzioni dell'Assemblea

E' di competenza dell'Assemblea:

1. approvare lo Statuto dell'Unione regionale e le sue modificazioni;
2. eleggere, nel proprio seno, il Presidente, i tre Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato di Presidenza;
3. eleggere l'eventuale Presidente Onorario;
4. nominare il Direttore;
5. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. deliberare sugli indirizzi e sui programmi per realizzare gli scopi istituzionali dell'Unione regionale;
7. approvare il Bilancio preventivo e il Rendiconto consuntivo;
8. deliberare sugli argomenti che vengono sottoposti al suo esame dal Presidente.

Art. 8
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede; essa si riunisce – anche in sede diversa da quella dell'Unione regionale – almeno due volte all'anno ed altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Rappresentanti all'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere spedito via mail (al limite mediante PEC), almeno sette giorni prima della data della riunione, ridotti a quattro in caso di urgenza e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della medesima e degli argomenti da trattare.

La sede di ciascuna riunione dell'Assemblea è fissata dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza.

Art. 9
Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto a parteciparvi (Rappresentanti dei Soci dell'Unione). Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ciascun Rappresentante può farsi sostituire all'Assemblea soltanto da un altro Rappresentante, mediante delega scritta; ciascun Rappresentante non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono valide quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, personalmente o per delega, intendendosi esclusi, nel novero dei votanti, gli eventuali astenuti; per l'approvazione di deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto è richiesta la metà più uno dei voti computata sull'intero complesso dei Rappresentanti dei Soci dell'Unione.

Ad ogni Rappresentante spetta un voto; il Rappresentante portatore di regolare delega rilasciata da un altro Rappresentante esprime, in aggiunta al suo, anche il voto del delegante.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Comitato di Presidenza; le deliberazioni riguardanti le persone fisiche e le elezioni del Presidente, dei tre Vice Presidenti e degli altri membri del Comitato di Presidenza avvengono a scrutinio segreto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancata accettazione della carica, all'eletto subentra colui che ha riportato il numero di voti immediatamente inferiore.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere svolte anche in videoconferenza.

Art. 10

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente rappresenta l'Unione regionale e provvede all'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e a tutto quanto occorra per il raggiungimento degli scopi dell'Unione regionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte da un Vice Presidente indicato dal Presidente stesso e, in caso di mancata indicazione, dal Vice Presidente maggiore di età.

Il Presidente può delegare determinati compiti a ciascuno dei tre Vice Presidenti.

Il Presidente e i tre Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito da 7 componenti e precisamente:

- dal Presidente;
- dai tre Vice Presidenti;
- da altri tre Rappresentanti nominati dall'Assemblea nel suo seno.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza Rappresentanti dei Soci dell'Unione, Rappresentanti di Enti od Organizzazioni interessate all'attività dell'Unione regionale e Rappresentanti di Consorzi non ancora associati all'Unione, in relazione alla particolare natura degli argomenti in esame.

Art. 12

Funzioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza affianca l'opera del Presidente con funzioni consultive ed esecutive; è convocato dal Presidente, anche per le vie brevi, ed è presieduto dallo

stesso.

A maggioranza, esprime il parere sul movimento dei Soci (ammissione, recesso, espulsioni) di cui all'art. 19, terzo comma dello Statuto dell'Associazione nazionale e provvede alla nomina del Rappresentante dell'Unione regionale nella Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione ed altresì alla nomina di Rappresentanti dell'Unione stessa in seno ad altri comitati, commissioni ed enti vari.

Art. 13 **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea di norma nel suo seno ed è composto da:

- tre membri effettivi; assume la Presidenza del Collegio il membro effettivo più anziano di età, iscritto nel ruolo ufficiale dei Revisori contabili;
- due membri supplenti.

Almeno uno dei membri effettivi deve appartenere al ruolo ufficiale dei Revisori contabili; gli altri membri possono essere scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.

Non possono essere eletti Revisori i componenti degli Organi istituzionali dell'Unione - ad esclusione dell'Assemblea - e i dipendenti dell'Unione stessa.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è validamente costituito quando siano presenti il Presidente ed almeno uno dei suoi membri effettivi.

Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Revisori presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 14

Attribuzioni e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e contabilità ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Unione Regionale e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori inoltre:

- a) esprime con apposite relazioni il giudizio sul Bilancio preventivo e sul Rendiconto consuntivo; le sopra citate relazioni sono depositate presso la sede dell'Unione Regionale;
- b) verifica se il Rendiconto consuntivo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede dell'Unione Regionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea.

Il Collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità inviterà il Presidente dell'Unione a convocare immediatamente il Comitato di Presidenza.

Art. 15

Funzionamento dell'Unione regionale

Per il funzionamento dell'Unione regionale il Presidente si avvale dell'opera di un Direttore.

Il Direttore assiste alle riunioni degli Organi dell'Unione regionale e ne redige i verbali; partecipa altresì alle riunioni indette dall'Associazione nazionale per gli opportuni contatti con gli uffici delle Unioni regionali.

Rimangono a carico dei Soci le spese per la partecipazione dei loro Rappresentanti alle riunioni indette dall'Unione regionale.

Art. 16

Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Unione regionale coincide con l'anno solare.

E' fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Con apposite norme regolamentari sono stabiliti, in dettaglio, i criteri, le modalità e i termini per la formazione e per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto consuntivo.

Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il Bilancio si riferisce.

Il Rendiconto consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 17

Contributi associativi

Alle entrate necessarie per il funzionamento dell'Unione si provvede mediante l'imposizione, a carico degli associati, di contributi addizionali rispetto a quelli dovuti all'Associazione Nazionale. I contributi all'Unione saranno determinati nel loro ammontare in relazione al fabbisogno di spesa previsto per l'esercizio.

I contributi sono riscossi in una unica soluzione entro due mesi dalla data di approvazione del Bilancio preventivo.

Art. 18
Norme transitorie

Il presente statuto entrerà in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Associazione nazionale.

Entro sei mesi dalla data della predetta approvazione verrà convocata l'Assemblea dell'Unione regionale per l'elezione degli Organi dell'Unione stessa; sino a tale data rimangono in funzione gli Organi in carica all'atto dell'approvazione stessa.